

## **Decreto del 23/02/2017 - Min. Economia e Finanze**

Individuazione delle modalita' per la deduzione delle erogazioni liberali effettuate in favore dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017*

### **Preambolo**

Preambolo

### **Articolo 1**

Art. 1 Modalita' per la deduzione delle erogazioni liberali versate a favore dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai.

**Preambolo** - Preambolo

*In vigore dal 13/03/2017*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la **legge 28 giugno 2016, n. 130**, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione»;

Visto, in particolare, l'**art. 17, comma 2, della citata legge n. 130 del 2016**, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2016, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, destinate alla realizzazione delle finalita' istituzionali dell'Istituto nonche' delle attivita' di religione o di culto di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della medesima legge, dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;

Visto il **comma 3 del medesimo art. 17 della citata legge n. 130 del 2016**, il quale demanda l'individuazione delle modalita' relative alle deduzioni di cui al precedente comma 2 a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 -**

Art. 1 Modalita' per la deduzione delle erogazioni liberali versate a favore dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai.

*In vigore dal 13/03/2017*

1. Le erogazioni liberali in denaro versate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dalle persone fisiche a favore dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai e destinate alla realizzazione delle finalita' istituzionali dell'Istituto e delle attivita' di religione o di culto di cui all'**art. 12, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 130**, debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di euro 1.032,91, dai seguenti documenti:

a) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, contenente la causale dell'erogazione liberale;

b) ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario o postale intestato all'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale;

c) quietanza liberatoria rilasciata, in caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario, a nome dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai su appositi stampati predisposti e numerati da detto Istituto e contenente: il numero progressivo della quietanza; cognome, nome e comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale; la causale dell'erogazione liberale.

2. I soggetti che effettuano le erogazioni di cui al comma 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari entro i termini di cui all'**art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**, i documenti comprovanti le erogazioni medesime.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

